

ULTIMO COMMA

Circoscritto l'ambito della truffa

di Ivo Caraccioli

La sentenza n. 1235/11 delle Sezioni unite ha escluso il concorso fra la truffa aggravata e i reati tributari, in considerazione della «specialità» (articolo 15 del Codice penale) dei secondi rispetto alla prima.

Vediamo le conseguenze pratiche. La confisca per equivalente e il connesso sequestro preventivo), praticati per i reati fiscali, valgono solo dal 1° gennaio 2008. Quindi la soluzione, spesso seguita dagli inquirenti, di contestare per le annualità precedenti la truffa aggravata ai danni dello Stato in ordine a date operazioni produttive di risparmio di imposta, essenzialmente a tal fine (con le possibilità di applicazione in via cautelare di sanzioni interdittive), viene ora a cadere.

La responsabilità delle società e degli enti, che è prevista per la truffa in danno dello Stato, non è invece applicabile per i reati tributari. Anche questa è una conseguenza non di poco conto, in quanto molto spesso in materia tributaria si perviene a una contestazione «strumentale» della truffa in relazione a fattispecie concrete già riconducibili alla dichiarazione dei redditi e Iva fraudolenta o infedele (articoli 2, 3, 4 del Dlgs 74/2000).

La decisione in esame non incide invece nel caso venga contestato - come nell'ipotesi concreta di cui alla sentenza - il reato di associazione per delinquere di carattere transnazionale, in quanto la confisca per equivalente e la responsabilità dell'ente sono già previste dalla legge 146/2006. Tale contestazione viene ora sempre più spesso effettuata in relazione alle associazioni di tre o più persone (articolo 416 del Codice penale) finalizzate alla commissione di reati fiscali, soprattutto nel caso delle triangola-

zioni con società estere di comodo per commettere le frodi carosello in materia di Iva.

Sulle misure cautelari reali, poiché la custodia in carcere può essere disposta solo per delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, la contestazione della truffa aggravata (punibile fino a cinque anni) ne consentirebbe l'applicazione. Per i soli reati tributari, invece, non accompagnati dalla truffa, il provvedimento risulta possibile solo per i reati tributari più gravi (quale quelli di emissione e utilizzazione di fatture false e la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), non invece per la dichiarazione infedele, che è la fattispecie maggiormente ricorribile in relazione a sofisticate operazioni elusive, non comportanti, come tali, falsità nelle scritture contabili.

Una conseguenza importante, poi, può verificarsi nel caso in cui non sussistano elementi di frode e si tratti quindi di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000), per la quale non siano raggiunte le soglie quantitative di punibilità. Alcuni tentativi dei verificatori di contestare, per operazioni ritenute elusive, la truffa aggravata non potranno quindi avere spazio.

In relazione, poi, alle frodi carosello, per soggetti appartenenti alla filiera, che non hanno né inserito costi fittizi nelle dichiarazioni né hanno omeso il versamento dell'Iva (il che vale soprattutto per i «buffer» o «filtri» inseriti inconsapevolmente nei vari passaggi), si è talvolta ipotizzata la contestazione della truffa ai danni dello Stato sotto il profilo che, con il raggio di presentare dichiarazioni infedeli perché riportanti i costi fittizi indicati nelle dichiarazioni dei soggetti a mon-

te, avrebbero avallato le dichiarazioni false degli altri contribuenti precedenti e quindi contribuito a rendere credibili le varie operazioni della catena. In casi di questo genere la contestazione della truffa è allora destinata a cadere.

Importanti anche le conseguenze sullo scudo fiscale (articolo 13-bis del Dl 78/2009), che estingue i reati tributari, ma non la truffa. Nel caso, peraltro, i reati tributari siano commessi, oltre che al fine di evadere le imposte, anche ad esempio per conseguire erogazioni pubbliche l'applicabilità della truffa aggravata rimane in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA